



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

Prot.n. 10033

Bologna, 12 agosto 2010

Dirigenti delle Sedi Territoriali
dell' Ufficio Scolastico Regionale
Emilia Romagna.

Loro Sedi

E p.c. Alle OO.SS. di categoria

Loro sedi

OGGETTO: Assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente e ATA a.s. 2010/11.

Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale della scuola per l'a.s. 2010/11 sono disciplinate dal D.M n. 75 del 10 agosto 2010 e dagli allegati A e B contenenti le relative Istruzioni operative.

Le tabelle, pure unite al decreto, indicano per ciascuna provincia il numero massimo di assunzioni da effettuare, ripartite, con riferimento al personale docente, per gradi di scuola e classi di concorso, e, con riferimento al personale ATA, per profili professionali.

Nel rinviare agli atti summenzionati, se ne sottolineano di seguito i punti più salienti, con particolare riguardo alle nomine del personale docente.

Si precisano altresì i criteri di svolgimento delle operazioni ,condivisi con le OO.SS. regionali, ai quali le SS.LL. vorranno scrupolosamente attenersi.

RIPARTIZIONE DEI CONTINGENTI PROVINCIALI

1) Criteri generali

Come noto, i posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente sono assegnati per metà alle graduatorie dei concorsi ordinari del 1999 o, in caso di mancata indicazione, dei concorsi precedenti, e per metà alle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Nell'applicazione di tale criterio si terrà conto anche delle operazioni effettuate nei decorsi anni scolastici: in particolare, laddove il numero delle nomine già conferite non risulti ripartito al 50%,occorrerà procedere prioritariamente ai recuperi necessari a favore di una o dell'altra procedura di reclutamento e soltanto in seguito alla ripartizione dei posti residui fra le due graduatorie. Se, dopo aver effettuato tali operazioni, il numero dei posti da destinare alle assunzioni risulta dispari, l'unità eccedente sarà attribuita alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

Va precisato che il suddetto recupero, previsto dal punto A5 delle Istruzioni operative, riguarda esclusivamente i casi in cui non sia stato possibile disporre da una graduatoria tutte le nomine ad essa assegnate (ad. es. perché esaurita), e le nomine residue siano state perciò effettuate sulla base dell'altra graduatoria. I casi in cui il numero dispari dei posti abbia comportato necessariamente la prevalenza di una graduatoria sull'altra vanno, invece, risolti in base al principio dell'alternanza. Esemplicando: nel decorso scolastico, a fronte di 3 posti assegnati a una determinata classe di concorso, sono state disposte 2 nomine dalla graduatoria di concorso e 1 nomina dalla graduatoria permanente. I due posti eventualmente assegnati alla stessa classe di concorso per il prossimo anno scolastico dovranno essere ripartiti fra le due graduatorie; l'applicazione del punto A5 delle Istruzioni operative comporterebbe infatti l'assegnazione di entrambi i posti alla graduatoria permanente (uno per effetto del recupero e l'altro per il principio di alternanza).

2) Compensazioni tra i diversi contingenti

Nel caso in cui una delle graduatorie (di concorso o permanente) risulti inesistente o esaurita, le relative assunzioni saranno disposte sulla base dell'altra graduatoria.

La compensazione tra i contingenti dei diversi gradi di scuola e/o classi di concorso è consentita se e nella misura in cui le assunzioni non possano essere effettuate sulla totalità dei posti assegnati per una delle seguenti ragioni:

- inesistenza o esaurimento di entrambe le graduatorie;
- inesistenza in organico di fatto dei posti previsti in diritto;
- presenza di personale in esubero nella classe di concorso da cui dovrebbe trarsi la nomina.

La redistribuzione delle nomine su posti normali e di sostegno sarà effettuata prioritariamente nello dello stesso ordine e grado di scuola. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado si rinvia ai criteri stabiliti al punto A2 delle istruzioni operative.

Si richiama infine l'attenzione sulla necessità di assegnare i posti di sostegno eccedenti il numero dei candidati ad altra area o altro ordine di scuola. Solo in via subordinata potranno effettuarsi per compensazione nomine su posti comuni.

3) Posti di sostegno

I criteri di ripartizione dei posti tra le due graduatorie sono invariati rispetto a quelli indicati per lo scorso anno.

La ripartizione sarà effettuata in proporzione al numero dei posti vacanti in organico di diritto.

Al fine però di evitare che l'applicazione di tale criterio penalizzi, come accaduto in passato, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in cui si registra solitamente un minor numero di vacanze rispetto agli altri gradi di scuola, occorrerà aver riguardo anche all'opportunità di coprire i posti relativi al suddetto segmento di istruzione, al duplice fine di



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

soddisfare le aspettative dei docenti interessati e di assicurare maggiore stabilità ai relativi organici.

Con gli stessi criteri si procederà alla suddivisione per area dei posti di sostegno , assicurando, se possibile, almeno un posto per Area.

Laddove non tutti i posti assegnati alle Aree possano essere coperti per assenza di aspiranti, gli stessi saranno riassegnati prioritariamente ad altra Area e poi alla scuola secondaria di primo grado.

Anche i posti di sostegno saranno ovviamente ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti, in possesso del titolo di specializzazione.

4) Posti disponibili a seguito di nomine in altro grado di scuola o posto o classe di concorso, di personale già di ruolo.

Come anticipato nella conferenza dei servizi in data 11 c.m. si fa riserva di trasmettere indicazioni in ordine alla assunzione a tempo indeterminato di personale già di ruolo nel comparto Scuola, anche in provincia diversa.

ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

1) Criteri e modalità di svolgimento delle operazioni

La scelta della sede da parte dei vincitori di concorso precederà quella dei docenti iscritti nelle graduatorie permanenti.

Nell'ambito di ciascuna delle suddette categorie di docenti, la sede provvisoria sarà assegnata con priorità al personale che si trovi, nell'ordine, nelle condizioni previste dall'art. 21 e, limitatamente alla provincia di residenza del coniuge da assistere, dall'art. 33, commi 5,6 e 7, della legge 104/1992, sempre che sussistano i presupposti indicati nel CCNI (art. 7) relativo alla mobilità del personale di ruolo.

Le suddette precedenze saranno attribuite ai fini della scelta della sede di servizio e non anche della Provincia.

Dopo aver operato la ripartizione delle nomine fra concorsi e graduatorie permanenti, i due distinti contingenti restano "congelati" nel corso delle operazioni di nomina anche in relazione alle sedi scelte: i posti scelti dai vincitori di concorso e dagli iscritti in graduatoria ad esaurimento rimarranno perciò vincolati alla rispettiva procedura di reclutamento.

Il quadro delle disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato, da effettuarsi ovviamente nei limiti dei contingenti assegnati, comprende tutti i posti interi in organico di diritto e di fatto, residuati dalle precedenti operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Al riguardo si precisa quanto segue:



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

- i posti di insegnamento saranno destinati alle assegnazioni di sede anche se disponibili fino al 30 giugno, con corrispondente riduzione del numero dei posti da conferire per supplenza annuale fino al 31 agosto;
- le assunzioni del personale ATA dovranno invece riguardare soltanto i posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto.

E' possibile stipulare contratti in regime di part-time, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 112 del 25 giugno 2008. In tal caso al docente potrà essere assegnata una frazione oraria di una cattedra ovvero uno spezzone.

Per l'individuazione del personale avente titolo alla riserva di posti e per la definizione delle relative quote si richiamano le disposizioni contenute negli artt. 3 e 18 della Legge 12.3.1999, n. 68, nella C.M. 248 del 7.11.2000 e nell'art. 3, comma 123, della Legge 244/2007.

Il personale interessato, se nominato per diritto di riserva, potrà essere assegnato unicamente alla provincia nella quale risultano posti da destinare ai riservisti.

In conformità all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/1999, come graduatoria unica.

Le nomine su posti di sostegno verranno tratte dagli appositi elenchi aggiuntivi comprendenti i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti in possesso del titolo di specializzazione (punto A8 delle Istruzioni operative). L'elenco relativo alla scuola secondaria, pubblicato con decreto n . 422 Prot. n.9584 del 2 agosto 2010, comprende, graduati secondo l'ordine di punteggio, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari indetti a livello regionale nel 1999 e dei concorsi precedenti indetti a livello provinciale. Le operazioni di nomina saranno effettuate nel rispetto di tali punteggi. Tuttavia i vincitori dei concorsi ordinari banditi nel 1990 potranno essere assegnati solo alla provincia nella cui graduatoria sono inseriti.

Ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.M. 21/2005 i docenti iscritti nei suddetti elenchi, che hanno conseguito il titolo di specializzazione partecipando ai corsi speciali riservati indetti con lo stesso decreto, nonché i docenti già specializzati ammessi ai corsi in quanto avevano prestato 360 giorni di servizio sul sostegno, se collocati in posizione utile per la nomina, hanno l'obbligo di stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato con priorità su posto di sostegno.

Resta in massima parte confermata la disciplina prevista dal precedente decreto ministeriale in ordine agli effetti dell'accettazione e/o della rinuncia ad una proposta di assunzione sulla base delle graduatorie ad esaurimento (punti da A15 a A 21 delle Istruzioni operative All.A). L'unica modifica introdotta riguarda la rinuncia su posto di sostegno . In tal



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

caso la cancellazione , per l'anno in corso, è limitata all'elenco relativo a corrispondenti posti di sostegno della provincia in cui il candidato ha ricevuto la proposta di assunzione. Per l'anno scolastico prossimo tale cancellazione si estenderà anche alle graduatorie relative a posto comune. (punto A16 delle Istruzioni operative All.A).

La suddetta disciplina è dettata dalla necessità, anche in considerazione della iscrizione degli aspiranti in 3-4 province, di assicurare stabilità alle operazioni di nomina, evitando che questi ultimi debbano essere riviste in corso d'opera.

Il principio a cui si ispirano le norme di cui trattasi è quello dell'irrevocabilità della accettazione della prima proposta formulata al candidato, il quale sarà conseguentemente obbligato alla relativa assunzione in servizio e del differimento al prossimo anno scolastico della presa di servizio riferita all'accettazione di una successiva proposta.

Le istruzioni operative precisano chiaramente, in applicazione di tale principio, le conseguenze dell'accettazione e della rinuncia alla proposta di assunzione. Si è comunque predisposto al riguardo l'allegato schema riassuntivo che potrebbe aver pratica utilità per il personale impegnato nelle operazioni di nomina.

2) Modalità organizzative e indicazioni procedurali

Come noto le vigenti disposizioni fissano al 31 agosto il termine per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato e per il conferimento delle supplenze da parte degli Uffici Territoriali.

I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno decorrenza giuridica dal 2010/2011 ed assunzione in servizio dall'anno scolastico successivo

Considerati i benefici che ne deriveranno alle istituzioni scolastiche e al personale interessato, si sottolinea l'assoluta necessità di provvedere alla copertura dell'intero contingente destinato alle nomine in ruolo entro il 31 agosto.

Le operazioni di nomina di competenza della scrivente Direzione Generale, si articoleranno, come nel decorso anno, in due fasi successive:

- l'individuazione da parte di questo U.S.R. dei destinatari delle proposte di assunzione e l'assegnazione dei medesimi alle province prescelte o attribuite d'ufficio nei casi previsti dal bando di concorso;
- l'assegnazione della sede provvisoria da parte degli Uffici Territoriali di volta in volta competenti.

Al fine di agevolare i vincitori di concorso nella scelta della provincia, le SS.LL. comunicheranno a questo Ufficio ed agli Uffici degli Ambiti Territoriali di Modena , Parma e Reggio Emilia , ai quali compete rispettivamente la gestione delle graduatorie dei Concorsi ordinari 1999 di Scuola dell'Infanzia, dell'Ambito Disciplinare 5(Lingua Straniera) e dell'Ambito 7 il giorno precedente alle operazioni di nomina, il quadro delle disponibilità e le



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

date di convocazione dei neo assunti per la scelta della sede provvisoria o assicureranno la presenza di un funzionario nella sede di svolgimento delle operazioni medesime.

I candidati già di ruolo in questa regione nella stessa classe di concorso, che risulteranno assenti alla convocazione ovvero non comunicheranno l'accettazione e l'ordine di preferenza fra le diverse province, saranno considerati rinunciatari.

F.to **IL DIRETTORE GENERALE**
Marcello Limina

/CR